



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DECORRENZA DEL TERMINE DI DECADENZA PER IL RIMBORSO
DELLE IMPOSTE NON DOVUTE**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15[^], sentenza del 7 gennaio 2026, n. 142

Composizione

Mazzi Giuseppe (Presidente) – Celentano Roberto (Relatore) – Flamini Luigi Maria (Giudice)

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – 210 TERMINI

Esazione delle imposte - Rimborsi - Termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – Individuazione – Ragioni

Massima

In tema di rimborso di imposte non dovute, il *dies a quo* da cui decorre il termine di decadenza previsto dall'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell'effettuazione, risultino incontrovertibilmente non dovuti ovvero non dovuti in quella misura, atteso che, in tali ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso già sussistono al momento dell'effettuazione del versamento essendo già il contribuente in grado di conoscere se deve o meno assolvere il debito d'imposta ed in quale misura.

Rif. normativi

art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n.602;



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. V, 22 settembre 2025, n. 25872; Cass. civ., sez. V, 13 novembre 2023, n. 31397; Cass. civ., sez. VI, 20 luglio 2016, n. 14868; Cass. civ., sez. un., 16 giugno 2014 n. 13676

Anno pubbl.

2026